



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati

Dott. Alfredo Grasselli	Presidente
Dott. Ilvio Pannullo	Referendario (relatore)
Dott. Marco Nappi Quintiliano	Referendario

nella camera di consiglio del 23 aprile 2025, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento avente ad oggetto l'esame della regolarità del rendiconto 2024 - XI Legislatura del gruppo "Partito Socialista Italiano - Campania Libera - Noi di Centro - Noi Campani" del Consiglio regionale della Campania, ex art. 1, cc. 9 e ss., del d.l. n. 174 del 2012, conv. dalla l. n. 213 del 2012;

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 103 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*»;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*»;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante la «*Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*»;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione n. 14/DEL/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «*Disposizioni in materia di giurisdizione e*



controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante «*Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124*» e, in particolare, l'art. 11, c. 6, lett. d);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante «*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali [...]*» e, in particolare, l'art. 1, cc. 9 e ss., e l'art. 2, c. 1, lett. g) e h);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012 che ha recepito le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTA la legge regionale della Regione Campania (l.r.) 24 dicembre 2012, n. 38, recante «*Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (...), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*» e, in particolare, gli artt. 5 (Tetto massimo per la spesa del personale dei gruppi consiliari) e 6 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 6);

VISTA la l.r. 5 agosto 1972, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sul «*Funzionamento dei gruppi consiliari*» e, in particolare, l'art. 3;

VISTA la l.r. 28 maggio 2009, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, recante lo Statuto della Regione Campania, e, in particolare, l'art. 28 (*Consiglieri regionali*) e l'art. 40 (*Gruppi consiliari*);

VISTA la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, cc. 9 e ss., del d.l. n. 174 del 2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei gruppi consiliari;

VISTA la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato un'ulteriore pronuncia di orientamento nella materia qui di interesse;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014;

VISTA la deliberazione n. 100/2025/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2025;

VISTA il decreto n. 2/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha assegnato al Presidente aggiunto la presidenza dei Collegi convocati in materia di esame dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali;

VISTA l'ordinanza n. 58 del 22 aprile 2025 con la quale il Presidente aggiunto ha convocato l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Ref. Dott. Ilvio Pannullo;

CONSIDERATO in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con nota prot. n. 3687/i del 24 febbraio 2025, trasmessa a mezzo del servizio di posta elettronica certificata (PEC) in data 25 febbraio 2025 dall'Ufficio del protocollo del Consiglio regionale (prot. n. 3760) e acquisita in pari data al prot. di questa Sezione al n. 1253, il Presidente del Consiglio regionale della Regione Campania ha trasmesso il "rendiconto" relativo all'esercizio finanziario 2024 del gruppo consiliare "**Partito Socialista Italiano - Campania Libera - Noi di Centro - Noi Campani**" costituitosi nella XI legislatura (di seguito: "gruppo consiliare"), unitamente ai relativi allegati.

Dal documento contabile trasmesso emerge che nel 2025, da una parte, con riferimento alle entrate disponibili nell'esercizio, il Consiglio regionale ha liquidato al gruppo complessivamente, per le sole spese di funzionamento, la somma di euro 52.402,20, da sommare al fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari ad euro 15.837,30, per un totale delle entrate pari ad euro 68.239,50; dall'altra, con riferimento alle uscite pagate nell'esercizio, le spese effettuate sono state pari ad euro 46.793,23, con un fondo di cassa finale per spese di funzionamento pari ad euro 15.446,28.

Con la deliberazione n. 111/2025/FRG del 18 marzo 2025, questa Sezione regionale di controllo, a mezzo del servizio di PEC in data 19 marzo 2025, ha trasmesso al gruppo consiliare, per il tramite del Presidente del Consiglio regionale, la comunicazione di cui all'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012), evidenziando una pluralità di irregolarità e carenze documentali emerse in sede di esame del rendiconto, assegnando il termine di legge di trenta giorni per la regolarizzazione.

Con nota del 16 aprile 2025, acquisita al prot. del Consiglio regionale al n. 7453/i, e trasmessa, a mezzo del servizio di PEC in pari data, a questa Sezione di controllo dal Presidente del Consiglio regionale (assunta al prot. di questa Sezione al n. 0002372 del 17 aprile 2025), il gruppo consiliare ha fornito riscontro alle richieste istruttorie formulate con la citata deliberazione n. 111/2025/FRG.

DIRITTO

1. Quadro normativo e giurisprudenziale

1.1. La normativa di rango primario di competenza statale

L'art. 1, cc. 9 - 12, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012) ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti un controllo, da esercitarsi annualmente, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame, nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, hanno inquadrato tale controllo entro precisi adempimenti procedurali e temporali: ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepite nell'Allegato B al DPCM del 12 dicembre 2012.

Il rendiconto, trasmesso da ciascun gruppo al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi inviato alla competente Sezione regionale di controllo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti, con apposita deliberazione, trasmessa al

Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato.

In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conforme alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando a tal fine un termine non superiore a trenta giorni.

Nei casi di mancata o tardiva trasmissione del rendiconto o di mancata regolarizzazione dello stesso, la Sezione regionale di controllo è tenuta all'adozione di una deliberazione di irregolarità che, ai sensi dell'art. 1, c. 11, ultimo periodo, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012), produce l'obbligo della restituzione al Consiglio regionale delle spese non rendicontate o dichiarate irregolari.

La restituzione è a carico del responsabile della spesa irregolare e, in ultima analisi, del Presidente *pro tempore* del gruppo consiliare, tenuto alla restituzione mediante risorse proprie.

1.2. Le linee guida adottate con il DPCM del 21 dicembre 2012

I criteri interpretativi cui deve ispirarsi la verifica della Sezione regionale di controllo sono desumibili dalle menzionate «*Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*», recate dall'Allegato A al DPCM.

Più precisamente, vengono in rilievo

- l'art. 1 (*Veridicità e correttezza delle spese*), cc. 1-3, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «1. Ciascuna spesa indicata nel rendiconto [...] deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza. 2. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute. 3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge [...]»;
- l'art. 1, c. 3, lett. b), c) e d), dell'All. A al DPCM, a mente del quale vige il divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale;

- l'art. 1, c. 6, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato: a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere; b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario; c) per spese relative all'acquisto di automezzi»;
- l'art. 2 (Compiti del Presidente del Gruppo consiliare), c. 1, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «Il Presidente del Gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile»;
- l'art. 2, c. 3, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «Ciascun gruppo consiliare adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida»;
- l'art. 3 (Documentazione contabile), cc. 2 e 3, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «2. Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante. 3. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi»;
- l'art. 4 (Tracciabilità dei pagamenti) dell'All. A al DPCM, a mente del quale «Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti, i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente».

1.3. La normativa di rango primario di competenza regionale

Con specifico riferimento alla materia qui di interesse, nell'ambito della sfera di competenza legislativa regionale come definita dalla richiamata sentenza n. 39 del 2014 della Corte costituzionale, vengono in rilievo

- in primo luogo, l'art. 26 (Consiglio regionale e sue attribuzioni), c. 2, dello Statuto della Regione Campania, approvato con l.r. n. 6 del 28 maggio 2009, a norma del quale «Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile. Dispone

di propri uffici dei quali si avvalgono l'Ufficio di presidenza, le commissioni, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri»;

- *in secondo luogo, l'art. 28 (Consiglieri regionali), c. 2, dello Statuto della Regione, a norma del quale «I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni con il completamento delle operazioni di proclamazione. Fino a tale momento sono prorogati i poteri del precedente Consiglio regionale»;*
- *infine, l'art. 40, c. 1, 3 e 4, dello Statuto della Regione, a norma del quale «1. Il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo. 3. L'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio. 4. Il consigliere regionale che nel corso del mandato cambia gruppo di appartenenza non porta, al nuovo gruppo al quale si è iscritto, i benefici economici e di status connessi alla carica».*

Ciò premesso, la disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella l.r. 5 agosto 1972, n. 6 («Funzionamento dei gruppi consiliari»), più volte modificata ed integrata.

Avendo un diretto impatto sulle risorse trasferite ai gruppi e sulla legittimità e l'inerenza delle spese eventualmente da questi sostenute, in questa sede corre l'obbligo di rilevare che l'art. 2 della l.r. n. 6 del 1972 dispone quanto segue: «1. A ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza. 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi. 3. L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla formazione di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari».

Con riferimento poi ai criteri di assegnazione ai gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - in applicazione dell'art. 2, c. 1, lett. g) del d.l. n. 174 del 2012 cit. (che detta disposizioni per la «riduzione dei costi della politica nelle regioni») - l'art. 3 della legge in esame prevede che, «a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente».

Inoltre, giusta le modificazioni intervenute a seguito dell'approvazione della l.r. n. 38 del 2012 (*Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174 [...]*), con riguardo specifico alle funzioni intestate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ad ulteriore definizione del parametro formale di legalità, il citato art. 3 della l.r. n. 6 del 1972 dispone, ai cc. 3-bis e seguenti, che «3-bis. Se la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontra che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sono conformi alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente del Consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. 3-ter. L'omessa regolarizzazione comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate. 3-quater. L'obbligo di restituzione di cui al comma 3 ter consegue, inoltre, alla mancata trasmissione del rendiconto, imputabile a responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo, alla competente Sezione regionale della Corte dei conti entro il termine di sessanta giorni individuato ai sensi del comma 3, oppure alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 3-quinques. Nei casi previsti ai commi 3 ter e 3 quater, l'obbligo di restituzione si realizza mediante predisposizione di apposito piano di rientro, approvato dall'Ufficio di Presidenza, che contempla progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento di cui al comma 1. 3-sexies. Nell'ipotesi di cessazione del Gruppo o di fine legislatura, l'obbligo di restituzione è adempiuto a mezzo di compensazione con i contributi già restituiti o da restituire. 3-septies. Le somme

già riscosse ed eventualmente restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce: *altre spese*».

Da ultimo, con riferimento alle spese per il personale, l'art. 5 della citata l.r. n. 38 del 2012 dispone che «1. A decorrere dalla X legislatura il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge 174/2012, compresi gli oneri a carico dell'ente e senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato, distaccato o con contratto di natura privatistica a tempo determinato, funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari deve rientrare nei limiti del budget individuato per il gruppo consiliare. 2. La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012».

1.4. L'interpretazione del quadro normativo nella giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Sezioni Riunite della Corte dei conti

Nell'esaminare la conformità alla Costituzione del controllo in esame, la Consulta ha evidenziato che «[...] l'obbligo di restituzione può infatti ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari» (Corte cost., sent., 6 marzo 2014, n. 39).

In riferimento alla *ratio* della normativa in esame e ai limiti del sindacato della Corte dei conti sull'attinenza della spesa alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari, la medesima sentenza ha inoltre affermato che «[...] il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei

gruppi, nei limiti del mandato istituzionale [...]» (Corte cost., sent. n. 39 del 2014, cit., considerato in diritto 6.3.9).

Il requisito dell'inerenza della spesa con le finalità istituzionali del gruppo, espressamente previsto dalla normativa di riferimento (cfr. art. 1, c. 3, dell'All. A al DPCM 21 dicembre 2012), è ritenuto dalla giurisprudenza contabile l'elemento caratterizzante e qualificante di questo tipo di controllo; in proposito, è stato affermato che «[...] l'attività di controllo deve consistere perciò nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito. Il Collegio ritiene che si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari; fini che non possono andare disgiunti da un sano criterio di sobrietà finanziaria cui è improntata tutta la recente legislazione recata dalle leggi di stabilità anche in relazione agli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia al "Fiscal Compact" e al "six pack" di cui alla novella costituzionale n. 1/2012 ed alla relativa "legge rinforzata" n. 243/2012» (così, SS.RR. in s.c., sent., 30 luglio 2014, n. 29/2014/EL).

Nel medesimo autorevole arresto giurisprudenziale, è stato inoltre precisato che «[...] il controllo della sezione regionale non può limitarsi al formale rispetto delle linee guida e, cioè, alla verifica che le spese rientrino in quelle previste nei predetti elenchi. La verifica invece deve coinvolgere, come innanzi accennato, il profilo dell'inerenza della spesa stessa all'attività istituzionale del gruppo» e, in riferimento ai limiti del sindacato della Corte sui rendiconti in esame, che «[...] la sezione regionale non può sindacare lo stretto merito delle scelte se non verificandone il limite esterno costituito dalla irragionevole non rispondenza ai fini istituzionali. Valutare, ad esempio, quale giornale o libro sia più opportuno acquistare. Tuttavia, allo stesso modo di quanto avviene nella giurisdizione di responsabilità, anche in sede di controllo la Sezione regionale può sindacare la scelta discrezionale laddove essa risulti incongrua, illogica o irrazionale in ragione dei mezzi predisposti rispetto ai fini che si intende perseguire. In altri termini, allorché la scelta, raffrontata con parametri obiettivi, valutati ex ante e rilevabili anche dalla comune esperienza, sia una scelta abnorme» (così, SS.RR. in s.c., sent. n. 29/2014/EL cit.; negli stessi termini, per la successiva giurisprudenza, anche regionale, si v. tra le molte Sez. giur. Campania, sent., 25 agosto 2017, n. 319).

Dal delineato quadro normativo e giurisprudenziale consegue, dunque, che l'accertamento di irregolarità anche parziale del rendiconto (originario o per difetto di regolarizzazione), limitatamente alle irregolarità accertate, determina *ex lege* l'obbligo di restituire le relative somme da parte del responsabile della spesa irregolare, in ultima analisi individuato nel Presidente *pro tempore* del gruppo consiliare.

2. L'autonomia contabile del Consiglio regionale

Ai sensi dell'art. 67 (*Autonomia contabile del consiglio regionale*), c. 1, del d. lgs. n. 118 del 2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi [...]*), «*le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali*».

Gli Statuti regionali hanno dunque attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Come già chiarito, per quel che concerne la Regione Campania, l'art. 26, c. 2, dello Statuto regionale attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnato dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo del Consiglio sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal d. lgs. n. 118 del 2011, segnatamente dal combinato disposto del c. 3 degli artt. 63 (*Rendiconto generale*) e 67, «*contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9*». Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, c. 3, del d. lgs. n. 118 del 2011.

Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118 del 2011.

A tal fine, a norma dell'art. 67 del d. lgs. n. 118 del 2011, «[i]l consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al [suddetto] decreto».

3. Il rendiconto dei gruppi consiliari come parte necessaria del rendiconto regionale

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova ribadire che le risorse finanziarie qui oggetto di controllo sono erogate ai gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro), dal bilancio della Regione.

Con riferimento alla Regione Campania, come già anticipato, l'art. 40, c. 3, dello Statuto prevede che «l'Ufficio di presidenza [del Consiglio regionale], sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio».

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, cc. 9 e seguenti, del cit. d.l. n. 174 del 2012.

Segnatamente, l'art. 1, c. 9, del suddetto plesso normativo disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è poi rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del c. 10

dell'art. 1 del cit. d.l. n. 174 del 2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia «*pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione*».

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella citata giurisprudenza costituzionale, secondo la quale «[...] *il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale*» (così, C. cost., sent. n. 39 del 2014, cit.).

4. Il controllo della magistratura contabile sui rendiconti dei gruppi consiliari

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014 - delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Premesso che il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.

Trascorso tale termine la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (cfr. C. cost., sent. n. 39 del 2014 cit., *considerato in diritto* punto 2). Gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, come già rilevato, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi «*principio generale delle norme di contabilità pubblica*» essendo «*strettamente correlato al*

dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari» (così, C. cost., sent. n. 39 del 2014, cit.).

Come è stato parimenti evidenziato dalla giurisprudenza contabile, *«la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale» (così, SS.RR. in s.c., sent., 13 marzo 2015, n. 5/2015/EL).*

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha la finalità di garantire l'equilibrio di bilancio, congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove lesa da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Sez. reg. contr. Friuli - Venezia Giulia, del., 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali, ribadendo più volte che il controllo in esame *«se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge» (così, tra le molte, C. cost., sent., 26 novembre 2014, n. 263; Id., sent., 12 maggio 2016, n. 104; Id., sent., 13 dicembre 2016, n. 260).*

Peraltro, in conformità alla giurisprudenza costituzionale, le Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari *«non assume natura meramente formalistica – come quello che avviene sui conti giudiziali – bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiavano dunque come veri e*

propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012» (SS.RR. in s.c., sent., 13 febbraio 2017, n. 10).

Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, dunque, in via preliminare, l'integrità documentale del rendiconto, l'intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile e la completezza dal punto di vista giustificativo (cfr. art. 3 DPCM) in modo da considerare provate le quantità rendicontate; tale controllo si incentra poi sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza, declinata in termini "inerenza sostanziale" e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi.

5. Il rendiconto annuale del gruppo consiliare "Partito Socialista Italiano - Campania Libera - Noi di Centro - Noi Campani"

Il rendiconto è stato trasmesso a questa Sezione in data 25 febbraio 2024, dunque entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012).

Allo stesso, sottoscritto dal Presidente del Gruppo che attesta veridicità e correttezza delle spese sostenute, analiticamente elencate ai sensi dell'art. 2, c. 2, dell'Allegato A al DPCM, è allegata la dichiarazione del medesimo Presidente di conformità all'originale di tutte le copie fotostatiche della documentazione allegata.

Nell'esercizio 2024 la consistenza numerica del Gruppo consiliare in esame risulta pari a n. 5 unità.

Il seguente prospetto rappresenta il documento trasmesso a questa Sezione:

BILANCIO PREVENTIVO ANNO FINANZIARIO 2024	
ENTRATE	
	EURO
Fondo cassa esercizi precedenti	15.837,30
Fondi trasferiti per spese di funzionamento	52.402,20
Altre entrate (rimborsi, storni fattura, ecc.)	
TOTALE ENTRATE	44.786,52
USCITE	
Spese per stampa materiale tipografico	00,00
Spese per Comunicazione (ufficio stampa)	42.508,18
Spese per siti web e trasmissioni TV	00,00
Spese per consulenze, studi ed incarichi	00,00
Spese postali e telefoniche	00,00
Spese per libri e giornali	00,00
Spese per incontri e convegni	00,00
Altre spese (spese di viaggio, bancarie, eccetera)	00,00
Rimborso consiglio regionale bonifico	614,09
Sentenza Corte dei conti	
Spese F 24 (anni 2023/2025)	3.501,41
TOTALE USCITE	46.793,23

Preliminarmente, corre l'obbligo di rilevare come il documento contabile trasmesso non corrisponda al modello di rendiconto di cui all'Allegato B al DPCM, qui di seguito riproposto.

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	Euro ...
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	Euro ...
3)	Altre entrate (specificare)	Euro ...
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	Euro ...
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	Euro ...
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	Spese per il personale sostenute dal Gruppo	Euro ...
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	Euro ...
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo	Euro ...
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo	Euro ...
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro ...
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	Euro ...
7)	Spese postali e telegrafiche	Euro ...
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro ...
9)	Spese di cancelleria e stampati	Euro ...
10)	Spese per duplicazione e stampa	Euro ...
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro ...
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	Euro ...
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il Gruppo	Euro ...
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	Euro ...
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	Euro ...
16)	Altre spese (specificare)	Euro ...
TOTALE USCITE		Euro ...
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO		
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento		Euro ...
Fondo iniziale di cassa per spese di personale		Euro ...
ENTRATE riscosse nell'esercizio		Euro ...
USCITE pagate nell'esercizio		Euro ...
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento		Euro ...
Fondo di cassa finale per spese di personale		Euro ...

A tal riguardo, avendo il Gruppo, nella nota integrativa, giustificato la propria scelta facendo riferimento a quanto «[...] indicato da Codesta Corte in sede di controllo del Rendiconto d'esercizio 2016», s'impone di rammentare come, invero, nella deliberazione di questa Sezione n. 64/2017/FRG, a pag. 20 di 22, si legga che «[...] la Sezione ritiene di rivolgere [...] raccomandazione ad **integrare** il disciplinare [...] non solo delle regole per l'autorizzazione, rilevazione e rendicontazione della spesa [...], ma anche dell'elaborazione di un bilancio preventivo con voci di dettaglio almeno pari a quelle elencate dal DPCM 21.12.2012 [...]» (enfasi aggiunta).

Questa Sezione, dunque, non ha mai richiesto – né mai avrebbe potuto – di adottare un atto diverso da quello imposto dal quadro normativo, avendo invece rappresentato una *raccomandazione*, in una prospettiva di maggiore trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche assegnate dal Consiglio regionale ai Gruppi consiliari, nel senso di *integrare*, dunque di affiancare e non di sostituire, al dovuto rendiconto annuale *anche* un documento contabile a contenuto previsionale.

Peraltro, l'art. 8 (*Approvazione Bilanci*) del Disciplinare sulla modalità di gestione e per la tenuta della contabilità del Gruppo consiliare (di seguito, per brevità, "Disciplinare") prevede che «1. Entro 30 giorni dalla costituzione del Gruppo, e successivamente entro il 15 gennaio di ciascun anno finanziario, il Gruppo approva un Bilancio Preventivo delle spese sulla base del residuo dell'anno precedente delle previsioni di entrata, nonché sulla scorta delle indicazioni fornite dai singoli consiglieri circa le intenzioni di utilizzo del fondo. 2. Entro 30 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il gruppo approva il bilancio consuntivo. [...]».

Tuttavia, diversamente da quanto imposto dall'art. 1, cc. 9 e ss., del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012), come declinato nelle linee-guida di cui al richiamato DPMC, e in difetto dell'applicazione dello stesso art. 8 del Disciplinare interno appena citato, il Gruppo non ha trasmesso in data 25 febbraio 2025 il bilancio consuntivo da approvarsi «[e]ntro 30 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio», bensì un bilancio preventivo che, nella nota integrativa, si descrive come «[...] basato sulle spese già autorizzate prima dell'approvazione e sulle indicazioni fornite dai componenti del Gruppo circa le possibili spese che intendano effettuare» (così, nota integrativa, p. 3 di 15).

Inoltre, sempre nella nota integrativa, si comunica che «[a]i fini di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 28 del d.lgs. 33/2013, copia del rendiconto sarà inviato - immediatamente dopo la sua trasmissione a Codesta Sezione di controllo - al Dirigente dell'Unità Dirigenziale Trasparenza ed Anticorruzione del Consiglio regionale, ai fini della sua pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale».

Invero, se, da una parte, relativamente all'esercizio 2024 qui di interesse, nessun rendiconto è stato mai inviato a questa Sezione, dall'altra, il rendiconto annuale redatto secondo lo schema di cui all'allegato B al DPCM risulta effettivamente

pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) del sito istituzionale del Consiglio regionale.

Da ultimo, mette conto di rilevare che il documento contabile trasmesso, lungi dall'essere «[...] *un bilancio preventivo delle spese [...] basato sulle spese già autorizzate prima dell'approvazione e sulle indicazioni fornite dai componenti del Gruppo circa le possibili spese che intendano effettuare*», risulta invero la mera "trasposizione" in sede previsionale di quanto poi effettivamente rendicontato in sede consuntiva, vanificando in questo modo la *ratio* sottesa al già citato art. 8 del Disciplinare del Gruppo.

Si rammenta, infine, come analoga criticità avesse già interessato il rendiconto relativo all'esercizio 2023, con riferimento al quale, nella deliberazione n. 89/2024/FRG di questa Sezione, si è precisato che «[...] *la sottoscrizione di tale atto, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente Stato - Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano recepite con D.P.C.M., costituisce un adempimento essenziale previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. La sua assenza, pertanto, potrebbe integrare una criticità potenzialmente idonea a determinare la dichiarazione di irregolarità dell'intera rendicontazione annuale*» (così, Sez. reg. contr. Campania, del., 19 aprile 2024, n. 89/2024/FRG, p. 10 di 25).

Non essendo state valorizzate, tuttavia, nel documento contabile trasmesso, le voci mancanti pur previste nel modello di cui all'allegato B al DPCM, in ossequio al principio contabile generale della prevalenza della sostanza sulla forma (cfr. il principio contabile generale n. 18 di cui all'Allegato 1 al D. Lgs. n. 118 del 2011, recante «*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi [...]*»), si riteneva la criticità superabile.

Ciò nonostante, per i prossimi esercizi, si raccomandava al gruppo di adempiere agli obblighi di legge di cui all'art. 1, cc. 9 e ss., del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012), di attenersi scrupolosamente al modello legale di rendiconto di cui all'Allegato B al DPCM 21 dicembre 2012, e si invitava a integrare comunque la documentazione già trasmessa con il rendiconto pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Di seguito il prospetto rappresentativo del rendiconto pubblicato nella sezione AT del sito istruzionale del Consiglio regionale.

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		EURO
E1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	52.402,20
E2)	Fondi trasferiti per spese di personale	0,00
E3)	Altre entrate (specificare)	0,00
E4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	15.837,30
E5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0,00
TOTALE ENTRATE		68.239,50
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	Spese per il personale sostenute dal Gruppo	0,00
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0,00
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo	0,00
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo	0,00
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	42.508,18
Bonifici pagati per fatture dell'anno 2023 Apps Project e Dreamer srls e contabilizzazione nel gennaio 2024 (vedi estratto conto bancario)		5.999,99
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	0,00
7)	Spese postali e telegrafiche	0,00
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00
9)	Spese di cancelleria e stampati	0,00
10)	Spese per duplicazione e stampa	0,00
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0,00
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	0,00
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il Gruppo	0,00
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0,00
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	0,00
16)	Altre spese (spese di viaggio per missioni istituzionali, spese per tenuta C/C e bonifico al consiglio regionale per chiusura conto	169,55
17)	Spese per pagamento F 24	3.501,41
18)	Restituzione comma Consiglio regionale. Delibera n. 131 del 20/04/2023 della Corte dei Conti	614,09
TOTALE USCITE		52.793,22

La situazione finanziaria del gruppo alla chiusura dell'esercizio è invece rappresentata nella tabella di seguito rappresentata.

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	68.238,50
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio	52.402,20
USCITE pagate nell'esercizio	
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	15.446,28
Fondo di cassa finale per spese di personale	0,00

Dal prospetto sopra riportato emerge che il Gruppo, da una parte, con riferimento alle entrate disponibili nell'esercizio 2024, è stato destinatario di risorse pari ad euro 52.402,20, che si sono cumulate con il saldo finale al 31 dicembre 2023 -

pari ad euro 15.837,30 – del conto corrente bancario ordinario intestato al gruppo e identificato dal numero IT 77 D 03069 09606 100000188418, corrisponde al fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento; dall'altra, con riferimento alle uscite pagate nel medesimo esercizio, ha sostenuto spese relative alla comunicazione e all'Ufficio stampa (U.5), per complessivi euro 42.508,18, nonché altre spese (U-16) meglio descritte infra e complessivamente pari ad euro 4.285,05.

5.1 Le risposte fornite dal gruppo consiliare

Con la nota del 16 aprile 2025 sopra richiamata il gruppo consiliare ha dichiarato che «*[i]n ragione di quanto su esposto si allegano sia il modello di rendiconto già presentato all'anticorruzione e che per mero errore non era stato inviato a codesta spett.le Corte sia il modello legale previsto dall'Allegato B al DPCM 21 dicembre 2012*».

Il gruppo consiliare, dunque, oltre a inviare il rendiconto già pubblicato nella sezione AT del sito istituzionale della Regione (e sopra rappresentato), ha inviato un secondo prospetto nel quale ha rettificato le criticità segnalate e che qui di seguito si riproduce.

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		EURO
E1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	52.402,20
E2)	Fondi trasferiti per spese di personale	0,00
E3)	Altre entrate (specificare)	0,00
E4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	15.837,30
E5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0,00
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	Spese per il personale sostenute dal Gruppo	0,00
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0,00
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo	0,00
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo	0,00
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	42.508,18
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	0,00
7)	Spese postali e telegrafiche e bancarie (c.c. bancario) tenuta conto	169,55
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00
9)	Spese di cancelleria e stampati	0,00
10)	Spese per duplicazione e stampa	0,00
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0,00
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	0,00
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il Gruppo	0,00
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0,00
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	0,00
16)	Bonifici fatture 2023 APPS PROJECT E DREAMER SRLS (vedi estratto c.c.)	5.999,99
16)	Altre spese (specificare) Rimborso consiglio regionale (bonifico)	614,09
17)	Spese per pagamento F 24	3.501,41
TOTALE USCITE		52.793,22
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO		
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento		15.837,30
Fondo iniziale di cassa per spese di personale		0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio		52.402,20
USCITE pagate nell'esercizio		52.793,22
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento		15.446,28
Fondo di cassa finale per spese di personale		0,00

Nel prendere atto della rettifica del rendiconto in precedenza pubblicato solo nella sezione AT del sito istituzionale del Consiglio regionale, si segnala l'anomala registrazione delle spese legate alla gestione del conto corrente ordinario bancario tra le «*spese postali e telegrafiche*» di cui alla voce U.7, invero da registrarsi nell'ambito della voce U.16 «*altre spese*», avendo cura di specificarne la descrizione e di distinguerne la spesa da altre pur sussumibili nella medesima voce residuale attraverso una numerazione progressiva per "sotto-voci", al pari, nel caso di specie, della voce «*Bonifici fatture 2023 APPS PROJECT E DREAMER SRLS (vedi estratto c.c.)*» (erroneamente registrata alla voce U.16, senza la previsione di una specifica sotto-

numerazione) e la voce «*Spese per pagamento F 24*» (erroneamente registrata alla voce U.17, non esistente modello di rendiconto di cui all' Allegato B al DPCM).

Si prende atto, infine, della rettifica apportata alla parte del rendiconto dedicata alla descrizione della situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio, con la corretta rappresentazione del fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento, pari ad euro 15.837,30, e la valorizzazione della voce dedicata alle uscite pagate nell'esercizio, pari ad euro 52.793,22.

6. Contributo annuo, i fondi trasferiti per le sole spese di funzionamento e le conseguenze sul sindacato esercitato sulle consulenze esterne

Come anticipato le spese di funzionamento sono disciplinate dall'art. 3 della l.r. n. 6 del 1972, come modificato dall'art. 6, c. 1, della l.r. n. 38 del 2012.

Con determinazioni dirigenziali del Dirigente responsabile del Servizio "Gestione degli uffici di diretta collaborazione e supporto ed assistenza ai gruppi consiliari e status dei consiglieri" (DD), per l'esercizio 2024, «[verificato] *che sulla base dei dati ufficiali della rilevazione dell'Istat la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2024 è pari a 5.590.076 [...] individui*», ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale, tenuto conto che l'Assemblea elettiva è composta da n. 51 Consiglieri, ai Gruppi consiliari è stato liquidato, per il 2024, un contributo annuo per ogni Consigliere pari a $\{5.000 + [(0,05 \times 5.590.076) / 51 =]\}$ euro 10.480,46, a sua volta pari a euro $(10.480,46 : 12 =)$ 873,37 al mese.

Il Gruppo consiliare, composto da cinque (5) componenti, ha dunque beneficiato di un contributo mensile pari a euro $(873,37 \times 4 =)$ 4.366,85, mentre, di contro, nel complessivo esercizio 2024, il Consiglio regionale ha liquidato, per le spese di funzionamento, mediante le singole DD, la somma di euro 52.402,20, come riportato nella tabella di seguito rappresentata.

DD n.	Mese di riferimento	Importo
382	gennaio	4.366,85
428	febbraio	4.366,85
468	marzo	4.366,85
556	aprile	4.366,85
647	maggio	4.366,85
788	giugno	4.366,85
941	luglio	4.366,85
1010	agosto	4.366,85
1149	settembre	4.366,85
1284	ottobre	4.366,85
1452	novembre	4.366,85
1544	dicembre	4.366,85
Totale		52.402,20

Per quanto concerne invece i **fondi per spese di personale**, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del Gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal Consiglio regionale.

L'art. 1, c. 5, del DPCM dispone che «*il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali*» e l'art. 1, cc. 1-3, della legge finanziaria regionale n. 5 del 2013 stabilisce che le spese per il personale dei gruppi consiliari siano sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, a valere sul Capitolo 5022, attribuendo al settore competente del Consiglio regionale stesso la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022, nei limiti di cui all'art. 5 della l.r. n. 29 del 2012.

Con la suddetta norma contenuta nella legge finanziaria per l'esercizio 2013, la Regione Campania ha dunque accentrato in capo all'Organo consiliare la spesa per il personale, sicché nei rendiconti dei Gruppi non figurano fondi trasferiti a tale titolo (per la medesima ragione la voce «*Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale*» è sempre pari a zero), ma ciò non esime - giova ribadirlo - dal suo inserimento nello schema di rendiconto che ogni Gruppo è tenuto ad approvare e a trasmettere a questa Corte.

Tale scelta di accentramento ha come conseguenza quella di sottrarre al sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari esercitato dalla Magistratura contabile la voce di spesa in esame, ferme restando le verifiche che questa Sezione è chiamata ad effettuare nell'ambito della parificazione del rendiconto regionale.

Resta fermo, altresì, che l'utilizzo del personale messo a disposizione dal Consiglio regionale possa costituire parametro per valutare, nell'ambito del presente

sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari (e nei limiti in cui tale sindacato è ammesso), la spesa sostenuta dai Gruppi per acquisire prestazioni da soggetti esterni, in particolare le spese per consulenze, studi e incarichi, tenuto conto delle professionalità possedute dal personale disponibile.

7. I rilievi istruttori e le richieste di regolarizzazione della Sezione e le conseguenti risposte del Gruppo consiliare

A seguito dell'esame del rendiconto e dei relativi allegati, con la deliberazione n. 111/2025/FRG è stata trasmessa la «comunicazione» contenente i rilievi e le connesse richieste di regolarizzazione di seguito riportate.

7.1. La carenza documentale inerente alle spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web (voce U.5)

Il Gruppo ha registrato nella voce dedicata alle «*spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web*» spese complessivamente pari ad euro 42.508,18, derivanti dal pagamento dei corrispettivi dovuti in ragione di una pluralità di contratti di lavoro autonomo, conclusi con espressa esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione (e con conseguente obbligo di versamento presso le rispettive gestioni previdenziali degli oneri contributivi a carico dei singoli professionisti), con i soggetti di diritto di seguito indicati:

1. in data 8 gennaio 2024, impresa “Dreamer S.r.l.s.” (codice fiscale e partita IVA n. 08421091219), per un compenso pari ad euro 8.000,00, oneri di legge inclusi, per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2 del contratto, essenzialmente riconducibili al supporto nelle attività di comunicazione e assistenza al Consigliere Giovanni Porcelli;
2. in data 8 gennaio 2024, impresa individuale “Media Press D'Angelo Dario” (codice fiscale DNGDRA02T03H703X e partita IVA n. 06026370657), per un compenso pari ad euro 1.500,00, oneri di legge inclusi, per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2 del contratto, essenzialmente riconducibili al supporto nelle attività di comunicazione e assistenza al Consigliere Andrea Volpe;

3. in data 1° febbraio 2024, dott. Christian Frattasi, per un compenso pari ad euro 5.000,00, oneri di legge inclusi, per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2 del contratto, essenzialmente riconducibili al supporto nelle attività di comunicazione e assistenza al Gruppo;
4. in data 3 febbraio 2024, dott. Mario Cirillo, per un compenso pari ad euro 1.500,00, per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2 del contratto, essenzialmente riconducibili al supporto nelle attività di comunicazione e assistenza al Consigliere Andrea Volpe, nel periodo intercorrente tra il 3 febbraio e il 30 aprile 2024;
5. in data 5 febbraio 2024, impresa "Artide S.r.l.s." (partita IVA n. 95292580636), per un compenso pari ad euro 9.000,00, oneri di legge inclusi, per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2 del contratto, essenzialmente riconducibili al supporto nelle attività di comunicazione e assistenza tecnica al Consigliere Giovanni Savastano;
6. in data 15 febbraio 2024, Sig. Cosimo Mario, per un compenso pari ad euro 5.000,00, oneri di legge inclusi, per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2 del contratto, essenzialmente riconducibili al supporto nelle attività di comunicazione e assistenza tecnica al Consigliere Giovanni Porcelli;
7. in data 15 febbraio 2024, impresa "Considera S.r.l." (partita IVA n. 09147351218), per un compenso pari ad euro 4.000,00, oneri di legge inclusi, per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2 del contratto, essenzialmente riconducibili al supporto nelle attività di comunicazione e assistenza al Consigliere Andrea Volpe;
8. in data 31 maggio 2024, Sig. Gianluca Pota, per un compenso pari ad euro 6.000,00, oneri di legge inclusi, per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2 del contratto, essenzialmente riconducibili al supporto nelle attività di comunicazione e assistenza al Gruppo, nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2024;
9. in data 1° luglio 2024, impresa "PF Edizioni S.r.l." (partita IVA n. 03648070617), per un compenso pari ad euro 2.000,00, oneri di legge inclusi, per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2 del contratto, essenzialmente riconducibili al

supporto nelle attività di comunicazione e assistenza alla Consigliere Iodice, nel periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 30 novembre 2024;

10. in data 15 luglio 2024, ditta individuale Augusto Ozzella (codice fiscale ZZL GST 89L26 A783O; partita IVA n. 01551240623), per un compenso pari ad euro 3.000,00, oneri di legge inclusi, per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2 del contratto, essenzialmente riconducibili al supporto nelle attività di comunicazione e assistenza al Consigliere Luigi Abbate, nel periodo intercorrente tra il 15 luglio e il 31 dicembre 2024.

Ciò premesso, nella deliberazione di comunicazione adottata a norma dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012), preliminarmente alle richieste di integrazione delle carenze documentali emerse dalla documentazione allegata al documento contabile trasmesso, il Collegio rilevava come la stessa fosse molto spesso *disorganica* oltre ad essere *priva di un indice* che ne indicasse il corretto ordine.

7.2 Omessa chiara rappresentazione delle procedure comparative

Preliminarmente alle richieste di integrazione relative ai singoli rapporti, il Collegio si vedeva infatti costretto a rilevare che, come indicato nella nota integrativa, avendo «[i]l Gruppo [...] ricevuto anche alcune offerte/preventivi (Allegato N. 27): NICA ZUCCHETTI offerta comunicazione; SERENA GIAMPIETRO offerta comunicazione; MOLARO FRANCESCO offerta comunicazione; THECLUB FACTORY offerta comunicazione; Dr. CATERINA LAITA offerta comunicazione; TOMMASO GRIMALDI offerta comunicazione; GAETANO VESSICHELLI offerta comunicazione; ENRICO IACOLARE offerta comunicazione; RUSSO PAOLA offerta comunicazione; GIANFRANCO COPPOLA offerta comunicazione; MARIO GRIMALDI offerta comunicazione; MORLANDO GENNARO offerta comunicazione; HUBILMENTE offerta comunicazione; CR COMUNICAZIONE offerta comunicazione; ELECTRONIC LED PROJECT SRLS offerta comunicazione; MARCO GIORDANO offerta comunicazione; MGM SRLS offerta comunicazione; GM PRODUZIONI offerta comunicazione; SERENA LI CALZI offerta comunicazione; ROSARIO PASCARELLA offerta comunicazione; LUCIANO FRATTARI offerta comunicazione; DOMENICO MAROTTA offerta comunicazione; BE MORE LAB offerta comunicazione; IDEA INGRAFICA offerta comunicazione; RIOVIEW offerta

comunicazione; GR GIUSEPPE RICCIO offerta comunicazione» (così, nota integrativa, p. 12-13 di 15), ma non avendo avuto cura di raggruppare le stesse secondo le rispettive procedure comparative, pur richiamate nei singoli contratti trasmessi, ha reso sostanzialmente impossibile la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al Disciplinare interno.

Se, infatti, da una parte, l'art. 11 (*Procedimento conferimento incarichi*), cc. 3 e 5, del Disciplinare dispone che «3. *Il conferimento di incarichi per consulenze, ricerche, studi, nonché incarichi nel campo della comunicazione, ferm[o] il loro carattere fiduciario, sono assegnati con apposito contratto, sottoscritto dal Presidente del Gruppo e dal soggetto individuato [...] [, nonché] 5. [g]li incarichi di cui al comma 3 possono, comunque, essere conferiti esclusivamente a soggetti in possesso di adeguate professionalità e qualificazione, con particolare riferimento ai curricula professionali, ai titoli di studio ed alle eventuali abilitazioni professionali posseduti, alla congruità dell'onorario corrisposto, alle esperienze lavorative pregresse, nonché alle eventuali iscrizioni in albi professionali [...]»*, dall'altra, l'art. 10 (*Procedure per l'acquisto di beni e servizi nonché per l'effettuazione della spesa*), c. 1, dispone che «*[i]ndipendentemente dall'assoggettabilità o meno delle spese del gruppo alla normativa di cui al D. Lgs. 163/06 [oggi, rinvenibile nel d.lgs. n. 36 del 2023], le disposizioni del citato provvedimento si applicano integralmente alle spese del Gruppo purché non in contrasto con il citato decreto D. Lgs. 163/06. L'applicazione delle suddette disposizioni è volta ad attuare i criteri della trasparenza, della concorrenza e dell'economicità»*.

Ebbene, al di là della non chiarissima formulazione di quest'ultima disposizione, è di tutta evidenza la *ratio* che ne è alla base, ossia assicurare che l'attività del Gruppo si conformi ai generali criteri dell'azione amministrativa e, segnatamente, ai «*criteri della trasparenza, della concorrenza e dell'economicità*».

Aver tuttavia trasmesso in un unico allegato (*i.e.* il n. 27), in modo del tutto indistinto, tutte le offerte comunque pervenute al gruppo, senza aver cura di suddividerle ordinatamente secondo le rispettive procedure comparative, rendeva impossibile per questa Corte verificare puntualmente il rispetto del quadro normativo.

Si chiedeva, pertanto, di trasmettere nuovamente la documentazione relativa alle singole procedure esitate nel conferimento degli incarichi in argomento, avendo cura di separare in distinti allegati i soli atti e documenti afferenti ai singoli contratti.

7.2.1. Le risposte fornite dal Gruppo consiliare

Nella nota del 16 aprile 2025, di riscontro alla deliberazione di comunicazione n. 111/2025/FRG, il gruppo, dopo aver fatto presente «[...] *che si è trattato di un mero errore*», ha trasmesso, distintamente, le offerte presentate, indicando i rispettivi numeri di protocollo in apposita tabella.

In particolare, il gruppo ha prodotto copia conforme delle offerte presentate dai soggetti sopra citati, inserendoli nella tabella di seguito riproposta (debitamente integrata d'ufficio attraverso l'associazione del n. di prot. al firmatario dell'offerta), al fine di chiarire i partecipanti alle singole procedure comparative.

Contratto Professinista/Agenzia	N. protocollo preventivo	Partecipante
D'angelo Dario Media Press	prot. n. 001 del 02/01/2024	Dario D'Angelo
Dreamer Srls	prot. n° 003 del 05/01/2024	Dreamer s.r.l.s.
	prot. n° 002 del 05/01/2024	Nica S.r.l. Informatica Aziendale
	prot. n° 005 del 05/01/2024	Francesco Molaro
	prot. n° 006 del 05/01/2024	The Club Factory S.r.l.
	prot. n° 007 del 05/01/2024	Caterina Laita
Christian Frattasi	prot. n° 008 del 08/01/2024	Christian Frattasi
	prot. n° 004 del 05/01/2024	Serena Giampietro
	prot. n° 014 del 08/01/2024	Gaetano Vessichelli
	prot. n° 017 del 26/01/2024	Paola Russo
	prot. n° 018 del 29/01/2024	Gianfranco Coppola
Cosimo Mario	prot. n° 015 del 15/01/2024	Mario Cosimo
	prot. n° 013 del 10/01/2024	Tommaso Grimaldi
	prot. n° 016 del 22/01/2024	Enrico Iacolare
	prot. n° 019 del 29/01/2024	Mario Grimaldi
	prot. n° 020 del 29/01/2024	Gennaro Morlando
Cirillo Mario	prot. n° 024 del 01/02/2024	Mario Cirillo
Considera	prot. n° 025 del 01/02/2024	Considera S.r.l.
	prot. n° 026 del 01/02/2024	Hubilmente S.r.l.
	prot. n° 027 del 01/02/2024	CR Comunicazione S.r.l.s.
Artide	prot. n° 028 del 02/02/2024	Artide S.r.l.s.
	prot. n° 029 del 02/02/2024	Electronic Led Project S.r.l.s.
	prot. n° 030 del 02/02/2024	Marco Giordano
	prot. n° 031 del 02/02/2024	MGM S.r.l.s.
	prot. n° 032 del 02/02/2024	GM Produzioni S.r.l.s.
Gianluca Pota	prot. n° 045 del 06/03/2024	Gianluca Pota
	prot. n° 043 del 05/03/2024	Serena Li Calzi
	prot. n° 044 del 06/03/2024	Rosario Pascarella
	prot. n° 046 del 12/03/2024	Luciano Frattari
	prot. n° 047 del 26/03/2024	Domenico Marotta
Pf Edizioni	prot. n° 051 del 01/07/2024	PF Edizioni S.r.l.
	prot. n° 052 del 17/06/2024	BeMoreLab Agenzia pubblicitaria
	prot. n° 053 del 18/06/2024	Ideaingrafica S.r.l.s.
Augusto Ozzella	prot. n° 059 del 03/07/2024	Augusto Ozzella
	prot. n° 057 del 02/07/2024	Valerio Buccirosi
	prot. n° 060 del 04/07/2024	Giuseppe Riccio

7.3 Omesso invio della dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC) per le imprese beneficiarie

Con riguardo ai plurimi incarichi conferiti ad imprese commerciali e individuali, dalla documentazione trasmessa si rinveniva la sistematica assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Come già affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione, peraltro formatasi condividendo l'articolata motivazione espressa sul punto proprio da questo gruppo consiliare (v. Sez. reg. contr. Campania, del., 19 aprile 2024, n. 89/2024/FRG), il presupposto per l'obbligo della menzionata certificazione amministrativa è costituito,

non dalla natura del soggetto contraente, pubblico, privato o misto, come nel caso del gruppo consiliare, *«quanto dalla circostanza dell'esistenza, in capo al soggetto contraente con la PA, di rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione da cui deriva a carico del medesimo il regolare assolvimento degli obblighi previdenziali o contributivi nei confronti dei dipendenti o collaboratori che prestano attività di lavoro»*.

Quest'ultima opzione ermeneutica è stata giudicata meglio rispondente alla *ratio* dell'istituto, volto alla tutela del bene giuridico costituito dalla tutela previdenziale e contributiva del lavoratore dipendente e al contrasto del lavoro irregolare cui tale certificazione è finalizzata.

Tale inquadramento - come è stato opportunamente sottolineato da questo stesso gruppo consiliare destinatario della medesima richiesta istruttoria, in una riflessione fatta propria da questa Sezione - ha il pregio, *«nel decontestualizzare l'obbligo del DURC dalla configurazione giuridica del gruppo consiliare, ossia dalla sua natura di associazione di carattere privato, [di] trova[re] giustificazione dall'ambito pubblicistico delle funzioni dei gruppi consiliari e dalla connessa natura e finalità del controllo di legalità-regolarità esercitato dalla Corte dei conti sul rendiconto degli stessi gruppi consiliari. Invero, le collegate esigenze di trasparenza e di pubblicità sono indefettibilmente sottese alla natura dei contributi pubblici erogati dal Consiglio regionale, destinati alle finalità istituzionali vincolate e funzionali alla vita ed all'operatività dei gruppi consiliari che, sebbene si vogliano considerare di natura associativa e dunque privata, sono strutture interne, necessarie e strumentali delle assemblee regionali, costituenti proiezioni dei partiti o delle liste elettorali»* (così, Sez. reg. contr. Campania, del. n. 89/2024/FRG, cit., p. 23).

Conseguentemente, si chiedeva di trasmettere copia - debitamente dichiarata conforme all'originale - del DURC rilasciato in favore di

1. "Dreamer S.r.l.s." (codice fiscale e partita IVA n. 08421091219);
2. "Media Press D'Angelo Dario" (codice fiscale DNGDRA02T03H703X e partita IVA n. 06026370657);
3. "Artide S.r.l.s." (partita IVA n. 95292580636);
4. "Considera S.r.l." (partita IVA n. 09147351218);
5. "PF Edizioni S.r.l." (partita IVA n. 03648070617);

6. “Augusto Ozzella” (codice fiscale ZZL GST 89L26 A783O; partita IVA n. 01551240623).

7.3.1. Le risposte fornite dal Gruppo consiliare

Sul punto, dalla lettura dei documenti collazionati nell'allegato n. 3 alla citata nota del 16 aprile, emerge, rispettivamente, che

1. l'impresa “Dreamer S.r.l.s.” (codice fiscale e partita IVA n. 08421091219), con «dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà» resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 del rappresentante legale Sig. Giovanni Francesco Russo - da intendersi, invero, quale «dichiarazione sostitutiva di certificazione» a norma dell'art. 46 (*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*), c. 1, lett. p), del D.P.R. n. 445 del 2000 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) - ha dichiarato, ai fini del rilascio del DURC, di «non aver dipendenti», di «non avere iscrizione INPS/INAIL per mancanza di dipendenti» e che «[...] per la gestione del compimento delle varie attività indicate in sede di iscrizione all'albo fornitori è integrata in un gruppo di altre società partners per l'affidamento di lavorazioni inerenti i servizi offerti»;
2. D'Angelo Dario, legale rappresentante dell'impresa individuale “Media Press D'Angelo” (codice fiscale DNGDRA02T03H703X e partita IVA n. 06026370657), ha prodotto dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà asserendo di non essere tenuto alla presentazione del DURC in quanto «svolge attività di impresa commerciale in forma individuale, senza collaboratori e/o dipendenti» e, pertanto, non è soggetto ad iscrizione all'INPS e all'INAIL;
3. l'impresa “Artide s.r.l.s.” ha prodotto il DURC avente prot. INAIL n. 45716164, con scadenza 31.01.2025 (a tal riguardo appare opportuno segnalare l'anomalia rappresentata dal fatto che, pur risultando valido a seguito di un controllo eseguito sulle banche dati dell'Agenzia delle entrate, il n. di partita IVA 95292580636, indicato nel contratto di collaborazione concluso in data 5 febbraio 2024 dal gruppo e da ultimo associato all'impresa “Artide s.r.l.s.” anche nella stessa nota di riscontro del 16 aprile 2025, nel DURC in argomento, il codice fiscale indicato è il diverso n. 10175461218, effettivamente coincidente, da un controllo eseguito sulla banca dati delle Camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura, con la partita IVA dell'impresa "Artide s.r.l.s.", avente sede legale in Castellamare di Stabia alla via Annunziatella n. 40);

4. l'impresa "Considera s.r.l." ha prodotto il DURC avente prot. INPS n. 42574373, con scadenza 21.05.2025;
5. l'impresa "PF Edizioni s.r.l.", con dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 dal legale rappresentante Sig. Pasquale Petriccione, ha dichiarato che «[...] l'impresa/ditta PF Edizioni srl è ESENTATA dalla regolarità del DURC, in quanto non ha aperto nessuna posizione INPS o INAIL, non avendo attualmente in carico personale dipendente per il quale sia obbligatorio il versamento dei contributi»;
6. il Sig. Augusto Ozzella ha prodotto un'autocertificazione di regolarità contributiva resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, in luogo del DURC.

7.4 Ulteriori carenze documentali relative ai singoli incarichi conferiti

Con la citata deliberazione di comunicazione questa Sezione segnalava le ulteriori seguenti carenze documentali, di cui chiedeva l'integrazione, unitamente alle seguenti criticità, rispetto alle quali chiedeva di fornire chiarimenti unitamente alla dovuta documentazione a supporto:

1. con riferimento all'incarico conferito all'impresa "Dreamer S.r.l.s." (codice fiscale e partita IVA n. 08421091219) ai sensi dell'art. 11, c. 5, del Disciplinare del gruppo, risultava assente il richiesto *curriculum vitae*;
2. con riferimento all'incarico conferito all'impresa individuale "Media Press D'Angelo" (codice fiscale DNGDRA02T03H703X e partita IVA n. 06026370657),
 - a. ai sensi dell'art. 11, c. 5, del Disciplinare del Gruppo, risultava assente il richiesto *curriculum aziendale*;
 - b. la fattura n. 41 del 16 ottobre 2024 risultava priva della prova (quietanza di versamento) dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo;
 - c. pur essendo espressamente previsto dall'art. 4 (*Compenso*) del contratto l'invio di «[...] *report mensili, o unico report finale, che saranno recapitati al Consigliere proponente che in tal modo ne attesterà la veridicità, ove sono riepilogati i contenuti dell'attività svolta nel periodo, su cui viene acquisito il Visto del Consigliere stesso*», risultava assente la pur prescritta documentazione;

3. con riferimento all'incarico conferito al dott. Christian Frattasi, pur specificando il contratto, all'art. 2 (*Attività*), di avere ad oggetto l'attività di «*assistenza e collaborazione al Gruppo sulle attività di comunicazione [...]»*, dalla documentazione trasmessa emergeva la netta preponderanza dell'attività prestata in favore del Consigliere Abbate;
4. con riferimento all'incarico conferito al dott. Mario Cirillo, aderente al regime fiscale forfetario, la fattura n. 39 del 2 luglio 2024 risultava priva della prova dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo;
5. con riferimento all'incarico conferito all'impresa "Artide S.r.l.s." (partita IVA n. 10175461218), pur essendo espressamente previsto dall'art. 4 (*Compenso*) del contratto l'invio di «*[...] report mensili, o unico report finale, che saranno recapitati al Consigliere proponente che in tal modo ne attesterà la veridicità, ove sono riepilogati i contenuti dell'attività svolta nel periodo, su cui viene acquisito il Visto del Consigliere stesso»*, risultava assente la pur prescritta documentazione;
6. con riferimento all'incarico conferito al dott. Mario Cosimo, risultava assente la "notula n. 2" pagata in data 27 dicembre 2024, peraltro per un importo pari ad euro 1.200,00 e non euro 1.500,00, come invece sarebbe parso essere necessario in ragione del contratto stipulato, che prevedeva un compenso complessivo pari ad euro 5.000,00, oneri di legge inclusi, solo parzialmente saldato a seguito dell'emissione della fattura n. 1 del 31 ottobre 2024, pari ad euro 3.500,00;
7. con riferimento agli incarichi conferiti alle imprese "Considera S.r.l." (partita IVA n. 09147351218) e "Media Press D'Angelo" (codice fiscale DNGDRA02T03H703X e partita IVA n. 06026370657), nonché al dott. Mario Cirillo, si chiedevano chiarimenti circa la sovrapponibilità delle rispettive prestazioni dedotte nei rispettivi contratti;
8. con riferimento all'incarico conferito all'impresa "Considera S.r.l." (partita IVA n. 09147351218), pur essendo espressamente previsto dall'art. 4 (*Compenso*) del contratto l'invio di «*[...] report mensili, o unico report finale, che saranno recapitati al Consigliere proponente che in tal modo ne attesterà la veridicità, ove sono riepilogati i contenuti dell'attività svolta nel periodo, su cui viene acquisito il Visto del Consigliere stesso»*, risultava assente la pur prescritta documentazione;

9. con riferimento all'incarico conferito al Sig. Gianluca Pota,
 - a. pur specificando il contratto, all'art. 2 (*Attività*), di avere ad oggetto l'attività di «*assistenza e collaborazione al Gruppo sulle attività di comunicazione [...]»*, dalla documentazione trasmessa emergeva la preponderanza dell'attività prestata in favore del Consigliere Iodice;
 - b. le fatture n. 14 del 4 ottobre 2024 e n. 23 del 27 dicembre 2024 risultavano prive della prova dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo (quietanza di versamento);
10. con riferimento all'incarico conferito all'impresa "PF Edizioni S.r.l." (partita IVA n. 03648070617), ai sensi dell'art. 11, c. 5, del Dispianare del Gruppo, risulta assente il richiesto *curriculum vitae*;
11. con riferimento all'incarico conferito all'impresa individuale "Augusto Ozzella" (codice fiscale ZZL GST 89L26 A783O; partita IVA n. 01551240623), la documentazione inviata a supporto della relazione di cui all'art. 4 del contratto, pur inviata, è limitata ad un'autorelazione senza che alcun ulteriore elemento a supporto di quanto affermato sia stato trasmesso, al fine di comprovare l'adeguatezza delle prestazioni eseguite rispetto all'oggetto del contratto.

7.4.1. Le risposte fornite dal Gruppo consiliare

Sul punto, dalla lettura dei documenti collazionati nell'allegato n. 4 alla citata nota del 16 aprile, è stato comunicato e trasmesso, rispettivamente, quanto segue:

1. con riferimento al contratto concluso con l'impresa "Dreamer S.r.l.s." (codice fiscale e partita IVA n. 08421091219), il gruppo ha prodotto il relativo *curriculum* aziendale aggiornato al mese di gennaio 2024; la Sezione prende atto della documentazione trasmessa e ritiene la criticità superata;
2. con riferimento al contratto concluso con l'impresa individuale "Media Press D'Angelo" (codice fiscale DNGDRA02T03H703X e partita IVA n. 06026370657), il gruppo
 - a. ha prodotto un *curriculum* aziendale; la Sezione prende atto della documentazione trasmessa e ritiene la criticità superata;
 - b. il gruppo ha dichiarato che «*relativamente alla fatt. N° 41 del 16/10/2024 si fa presente che per mero errore la ditta non ha assolto all'obbligo di bollo*»; la Sezione

- prende atto di quanto dichiarato ed accerta conseguentemente la irregolarità della spesa limitatamente all'omesso versamento dell'imposta;
- c. il gruppo, dopo aver dichiarato che *«relativamente ai report [...] poiché aveva pubblicato degli articoli su un quotidiano specifico e sull'allegato, si era ritenuto, erroneamente, di non dover fornire una relazione esplicativa delle attività [...]»*, ha prodotto una relazione delle attività svolte datata 16 ottobre 2024 e sottoscritta dal Sig. Dario D'Angelo; la Sezione prende atto della documentazione trasmessa e ritiene la criticità superata;
3. con riferimento all'attività prestata dal dott. Frattasi in favore del solo consigliere Luigi Abbate, il gruppo ha rappresentato che *«[l]a scelta del professionista è fatta direttamente dal Consigliere, dopo averne valutato il cv[;] trattandosi di comunicazione e divulgazione dell'operato del consigliere si basa, soprattutto, su un rapporto che riveste sia il carattere fiduciario che quello territoriale, così come meglio descritto nel contratto stipulato con il professionista e nell'autorizzazione alla spesa richiesta dal consigliere di riferimento [...]»*; la Sezione prende atto dei chiarimenti forniti e, stante il diverso riferimento nel dettato contrattuale, ritiene comunque la criticità superata alla luce dell'art. 1, c. 4, lett. d) dell'All. A al DPCM, a norma del quale *«Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato [...] d) per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo»*;
4. con riferimento al dott. Mario Cirillo il Gruppo ha rappresentato che *«per mero errore, la ditta non ha assolto all'obbligo di bollo»*; la Sezione prende atto di quanto dichiarato ed accerta conseguentemente la irregolarità della spesa limitatamente all'omesso versamento dell'imposta;
5. con riferimento all'incarico conferito all'impresa "Artide S.r.l.s." (è comunicato quale n. di partita IVA il n. 95292580638; invero, come sopra chiarito, il n. di partita IVA dell'impresa è il diverso n. 10175461218), il gruppo ha precisato che *«la società ha presentato una corposa relazione composta da centinaia di allegati che sono sempre accompagnati dalla descrizione del lavoro svolto[;] ad ogni buon fine si allegano anche delle relazioni descrittive delle attività e del lavoro prodotto che per mero errore non erano allegate»*; la Sezione prende atto della documentazione trasmessa e ritiene la criticità superata;

6. con riferimento all'incarico conferito al dott. Mario Cosimo, il gruppo ha rappresentato che *«la notula N° 2 è compresa nell'allegato N° 18 della relazione presentata a codesta rispettabile Corte e che ad ogni buon fine qui si allega (All. N° 7) e che la predetta notula N° 2 era di importo lordo di € 1.500,00 e che è stata pagata al netto della ritenuta d'acconto del 20% e pertanto il bonifico a saldo della stessa era di € 1.200,00»*; la Sezione, nel sottolineare che la documentazione richiesta non era presente nella documentazione inviata dal Presidente del Gruppo con nota prot. n. 3687/i del 24 febbraio 2024, a sua volta trasmessa a mezzo del servizio di PEC in data 25 febbraio 2025 dall'Ufficio del protocollo del Consiglio regionale (prot. n. 3760) e acquisita in pari data al prot. di questa Sezione al n. 1253, prende atto della documentazione trasmessa e ritiene la criticità superata;
7. con riferimento alla sovrapponibilità delle prestazioni delle imprese "Considera S.r.l" (Partita IVA N° 09147351218), "Media Press D'Angelo" (codice fiscale DNGDRA02T03H703X e partita IVA 06026370657), nonché del dott. Mario Cirillo, il gruppo ha rappresentato quanto segue: *«Il contratto con il Dott. Cirillo è stato sottoscritto in data 03/02/2024 con durata fino al 30/04/2024 e riguardava la pubblicazione sul sito online "AGENDA POLITICA" dell'attività politica istituzionale del consigliere Volpe; il contratto con "Media Press D'Angelo Dario" è stato sottoscritto in data 08/01/2024 con durata fino al 30/09/2024 e riguardava la pubblicazione di articoli sul quotidiano "Le Cronache del Mezzogiorno["] e sull'allegato le ["]ECCELLENZE CAMPANE"; dell'attività politica istituzionale del consigliere Volpe; il contratto con la società "Considera S.r.l." è stato sottoscritto in data 15/02/2024 con durata fino 31/12/2024 e riguardava "Rapporti con la stampa e gli altri mass media, pubblicazione, cura, aggiornamento dei canali social (Facebook-Instagram-Tik Tok- You Tube) diffusione note stampa, organizzazione di interviste su quotidiani e televisioni; dell'attività politica istituzionale del consigliere Volpe. I contratti sono stati stipulati per espletare attività diverse pur sovrapponendosi in alcuni periodi, infatti come sopra descritto, le attività svolte dal D'Angelo Dario e Cirillo Mario, sono relative a pubblicazioni fatte su specifici quotidiani o siti online mentre l'attività della società "Considera" è stata svolta più ad ampio raggio e comprendeva e pubblicizzava l'attività quotidiana del consigliere, curandone sia i siti social che i rapporti con i media, così come previsto dal contratto»*; la Sezione, preso atto della motivazione fornita, ritiene la

criticità superata alla luce dell'art. 1, c. 4, lett. d) dell'All. A al DPCM, a norma del quale *«Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato [...] d) per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo»;*

8. alla citata nota del 16 aprile, il Gruppo ha altresì allegato il report dell'attività svolta dall'impresa "Considera s.r.l."; la Sezione prende atto della documentazione trasmessa e ritiene la criticità superata;
9. con riferimento all'incarico espletato dal dott. Gianluca Pota, il gruppo:
 - a. in merito alla preponderanza dell'attività in favore del solo Cons. Iodice, ha rappresentato che *«[l]a scelta del professionista è fatta direttamente dal Consigliere, dopo averne valutato il cv e trattandosi di comunicazione e divulgazione dell'operato del consigliere si basa, soprattutto, su un rapporto che riveste sia il carattere fiduciario che quello territoriale, così come meglio descritto nel contratto stipulato con il professionista e nell'autorizzazione alla spesa richiesta dal consigliere di riferimento e di seguito riportato [...]»;* la Sezione prende atto dei chiarimenti forniti e, stante il diverso riferimento nel dettato contrattuale, ritiene comunque la criticità superata alla luce dell'art. 1, c. 4, lett. d) dell'All. A al DPCM, a norma del quale *«Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato [...] d) per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo»;*
 - b. per quanto attiene il versamento dell'imposta di bollo relativo alle fatture n. 14 del 4 ottobre 2024 e n. 23 del 27 dicembre 2024, il gruppo ha allegato copia fotostatica della quietanza di versamento, datata 29 gennaio 2025, con annessa dichiarazione sottoscritta dal Sig. Gianluca Pota; la Sezione prende atto della documentazione trasmessa e ritiene la criticità superata;
10. con riferimento al contratto concluso con l'impresa "PF Edizioni S.r.l." (partita IVA n. 03648070617), il gruppo ha prodotto il curriculum aziendale dell'impresa aggiornato al mese di gennaio 2024; la Sezione prende atto della documentazione trasmessa e ritiene la criticità superata;

11. con riferimento alla non esaustività della relazione sull'attività svolta da Augusto Ozzella, il Gruppo ha allegato documentazione integrativa; la Sezione, in ragione della descrizione delle prestazioni oggetto del contratto nel relativo art. 2, essenzialmente riconducibili alla gestione e all'ottimizzazione dei canali *social* del Consigliere Abbate, prende atto della documentazione trasmessa e ritiene la criticità superata.

8. Esito dell'esame della Corte

Il rendiconto, per come rettificato, risulta quasi del tutto conforme alle richieste di regolarizzazione inoltrate da questa Corte, nella misura in cui è adesso rappresentato da un unico documento contabile, conforme al modello allegato al DPCM del 21 dicembre 2012, che contabilizza per cassa i movimenti di entrata e uscita successivi di competenza dell'esercizio 2023.

Corre l'obbligo di rilevare, tuttavia, l'anomala registrazione delle spese legate alla gestione del conto corrente ordinario bancario tra le «*spese postali e telegrafiche*» di cui alla voce U.7, invero da registrarsi nell'ambito della voce U.16 «*altre spese*», avendo peraltro cura di specificarne la descrizione e di distinguerne la spesa da altre pur sussumibili nella medesima voce residuale attraverso una numerazione progressiva per "sotto-voci", al pari, nel caso di specie, della voce «*Bonifici fatture 2023 APPS PROJECT E DREAMER SRLS (vedi estratto c.c.)*» (erroneamente registrata alla voce U.16, senza la previsione di una specifica sotto-numerazione) e la voce «*Spese per pagamento F 24*» (erroneamente registrata alla voce U.17, non esistente modello di rendiconto di cui all'Allegato B al DPCM).

In ossequio al principio contabile generale della prevalenza della sostanza sulla forma (cfr. il principio contabile generale n. 18 di cui all'Allegato 1 al D. Lgs. n. 118 del 2011, recante «*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi [...]*»), si ritiene la criticità superabile, ma, ciò nonostante, per i prossimi esercizi, si raccomanda al gruppo di adempiere agli obblighi di legge di cui all'art. 1, cc. 9 e ss., del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012)

1. attenendosi scrupolosamente al modello legale di rendiconto di cui all'Allegato B al DPCM del 21 dicembre 2012;
2. assicurando che la documentazione trasmessa a corredo del rendiconto annuale sia dotata di un indice che ne descriva il corretto ordine;
3. avendo cura di considerare che il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e ordinaria, in ordine al previo e persistente possesso del DURC da parte dei contraenti privati della pubblica amministrazione, è oggi inteso nel senso che «[...] ***l'obbligo del possesso del DURC, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della stipula del contratto con una pubblica amministrazione e, successivamente, in ogni fase contrattuale*** (specie per il saldo finale e il pagamento delle fatture per servizi e forniture), è stato esteso, a decorrere dal 10/1/2009, a tutte le ditte che lavorano in regime di appalto o di subappalto di ***qualsiasi lavoro anche fuori dall'ambito dell'edilizia***, prevedendosi al riguardo precisi termini di validità dello stesso. Al riguardo, le Sezioni unite [della Corte Suprema di Cassazione] hanno evidenziato come la produzione della certificazione che attesta la regolarità contributiva dell'impresa partecipante alla gara di appalto (c.d. "durc") costituisca uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell'ammissione alla gara (Cass., Sez. U, 9/2/2011, n. 3169), sicché ***la verifica sul punto deve essere svolta sia nella fase preliminare dell'ammissione dell'impresa alla gara d'appalto, sia nella fase esecutiva, prima del pagamento, dal momento che all'Ente pubblico è imposto di sanare l'irregolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi utilizzando le somme spettanti al creditore*** (Cass., Sez. U, 2017, n. 4092), senza però incidere sull'esistenza o l'entità del credito (Cass., Sez. 1, 2/3/2021, n. 5662)» (così, lett., Cass. civ., Sez. II, ord., 5 marzo 2025, n. 5878; enfasi aggiunta).

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

DICHIARA

regolare il rendiconto del gruppo consiliare "***Partito Socialista Italiano - Campania Libera - Noi di Centro - Noi Campani***" per l'esercizio finanziario 2024, per come rettificato, ad eccezione della spesa pari ad euro 4,00, legata al mancato versamento dell'imposta di bollo in relazione alla fattura n. 41 del 16 ottobre 2024, emessa

dall'impresa individuale "Media Press D'Angelo" (codice fiscale DNGDRA02T03H703X e partita IVA n. 06026370657), e alla fattura n. 39 del 2 luglio 2024, emessa dal dott. Mario Cirillo, da restituire al Consiglio regionale secondo quanto indicato in motivazione mediante risorse proprie;

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura del Servizio di supporto alla Sezione, al Presidente del Consiglio regionale, anche ai fini della sua pubblicazione sul sito istituzionale unitamente al rendiconto rettificato, e, per conoscenza, al Presidente della Regione Campania.

Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025.

Il Relatore

Ref. Ilvio Pannullo

Il Presidente

Alfredo Grasselli

Depositata in segreteria

Il funzionario preposto al servizio di supporto

Dott. Giuseppe Imposimato